

COMUNE DI CIVIDALE DEL FRIULI

STATUTO

- Adottato con deliberazione consiliare n. 22 del 31.5.2001.
- Riadottato con adeguamento alle osservazioni dell'organo regionale di controllo con deliberazione consiliare n. 40 del 7.9.2001.
- Modificato con deliberazione consiliare **n. 36 del 6.7.2006.**
- Pubblicato all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 27.7.2006 all'11.8.2006, in vigore a datare dal 12 agosto 2006.
- Pubblicato l'avviso di modifiche nel b.u.r. n. 37 del 13 settembre 2006.

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

PRINCIPI FONDAMENTALI

1. Il comune di CIVIDALE DEL FRIULI è ente autonomo, libero e democratico, retto ed ispirato ai principi fissati dalle leggi generali della Repubblica che ne determinano le funzioni. È indirizzato dalle norme del presente statuto. Ha come riferimento i valori della Costituzione conquistati al patrimonio nazionale dalla lotta di Liberazione.
2. Assume quale principio la tutela ed il rispetto delle minoranze e delle confessioni religiose e garantisce a tutti pari dignità senza distinzione di sesso, lingua, religione, razza, nazionalità, opinioni politiche, condizioni personali e sociali.
3. Il comune tutela la sua denominazione, che può essere modificata nel rispetto della propria storia e secondo le norme di cui all'art. 133 della Costituzione.

ART. 2

SEGNI DISTINTIVI

1. Il comune ha propri stemma, gonfalone e vessillo così descritti:
STEMMA: scudo rosso alla fascia d'argento, circondato da due rami di quercia ed alloro annodati da un nastro dai colori nazionali sormontato dalla corona ducale. Lo scudo è ornato dalla Croce al merito di guerra e dalla Medaglia d'argento al valore militare per la Resistenza.
GONFALONE: drappo di colore rosso ornato di ricami d'oro caricato dello stemma sopra descritto con l'iscrizione in oro: "CITTÀ DI CIVIDALE DEL

FRIULI". Le parti di metallo ed i nastri sono dorati. L'asta verticale è ricoperta di velluto rosso con bullette dorate poste a spirale. Nella freccia è rappresentato lo stemma del comune e sul gambo è inciso il nome.

VESSILLO: è costituito da un drappo partito di rosso e bianco col bianco rivolto verso il basso.

2. Il comune si fregia del titolo di "Città" concesso con decreto del Capo del Governo in data 9 settembre 1937.
3. Il comune si fregia, nelle cerimonie ufficiali, del gonfalone, osservate le norme del D.P.C.M. 3 giugno 1986.
4. Il comune si può dotare di un proprio marchio turistico.

ART. 3

TERRITORIO

1. Il comune di Cividale del Friuli comprende la parte del suolo nazionale delimitato con il piano topografico di cui all'articolo 9 della legge 24.12.1954 n. 1228 approvato dall'Istituto centrale di statistica.
2. Il territorio, attraversato dal fiume Natisone, comprende il capoluogo Cividale, nel quale è istituita la sede del comune e dei suoi organi istituzionali, e le frazioni e località di Carraria, Fornalis, Gagliano, Grupignano, Purgessimo, Rualis, Rubignacco, San Giorgio, Sanguarzo e Spessa.
3. Le modificazioni alla circoscrizione territoriale sono apportate con legge regionale ai sensi dell'articolo 133 della Costituzione.

ART. 4

FUNZIONI DEL COMUNE

1. Il comune rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo secondo criteri di efficacia, di economicità, di pubblicità e di trasparenza.
2. Il comune è titolare di funzioni proprie; esercita, altresì, secondo le leggi statali e regionali, le funzioni attribuite o delegate dallo Stato, dalla Regione e dalla Provincia; concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato, della Regione e della Provincia e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro attuazione.
3. Il comune valorizza le libere forme associative e la cooperazione.
4. Il comune promuove il confronto sui problemi connessi con la realizzazione dei propri fini istituzionali.
5. Il comune favorisce la partecipazione ed attua forme di consultazione della popolazione, garantisce la pubblicità degli atti dell'amministrazione comunale e l'accesso agli atti amministrativi da parte dei cittadini singoli o associati.

ART. 5
SETTORI DI INTERVENTO

1. I comuni sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà. I comuni svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

ART. 6
SERVIZI SOCIALI

1. Il comune concorre a garantire, nell'ambito delle proprie competenze, il diritto alla salute; attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro, alla tutela della maternità e dell'infanzia; opera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, con particolare riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili ed invalidi; promuove iniziative riguardanti le azioni per la prevenzione di stati di disagio sociale e per il recupero dei soggetti coinvolti.
2. Il comune riconosce il ruolo primario della famiglia nella comunità, perseguendone la tutela nei limiti delle proprie attribuzioni. Tutela altresì altre forme di convivenza assimilabili alla famiglia.
3. Provvede direttamente, indirettamente o con ente controllato alla gestione della "Casa per Anziani".
4. Il comune valorizza l'attività di volontariato al fine di contribuire alla risoluzione dei problemi delle parti socialmente più deboli e per affrontare particolari emergenze, favorendo la formazione e l'attività di associazioni aventi tali finalità.

ART. 7
PARI OPPORTUNITÀ

1. Il comune adotta le misure necessarie a valorizzare la presenza ed i contributi specifici delle donne nella collettività ed a rimuovere gli ostacoli che possano costituire discriminazione nei loro confronti.

ART. 8
TUTELA DELLE FASCE PIÙ DEBOLI

1. Il comune tutela con proprie iniziative le fasce più deboli della collettività ed in particolare i bambini, i giovani e gli anziani. A tal fine si adopera per far propri gli indirizzi ed i principi stabiliti nelle dichiarazioni internazionali, ed attuare tutte le norme previste per tali ambiti dalla legislazione nazionale e regionale. Inoltre sostiene e promuove le associazioni che si adoperano per il raggiungimento di tali finalità.

2. In questo ambito il comune si adopera per istituire il Consiglio Comunale dei ragazzi nelle forme e modalità più opportune.

ART. 9

ISTRUZIONE E CULTURA

1. Il comune favorisce lo sviluppo dell'istruzione di ogni ordine e grado; collabora con le scuole statali e private al fine di rendere effettivi i diritti costituzionali garantiti in materia. Svolge, quale sede di Distretto scolastico, un'azione di valorizzazione della scuola, coordinando con le varie rappresentanze scolastiche l'attività per conseguire condizioni di lavoro e di studio compatibili con i livelli di efficienza che la società richiede. Appoggia e promuove iniziative anche in ambito extrascolastico per la formazione degli alunni. Promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti didattici per la scuola secondaria.
2. Il comune favorisce nel proprio territorio il conseguimento di idonee strutture per l'istituzione di corsi universitari, post-universitari e para universitari.
3. Il comune promuove lo sviluppo del patrimonio culturale nelle sue espressioni di lingua, costume e tradizioni locali, costituendo rapporto collaborativo con le libere associazioni che perseguano finalità a ciò ispirate. In particolare riconosce e valorizza l'uso della lingua friulana come riferimento storico della comunità locale. Protegge inoltre le iniziative di quanti abbiano desiderio di mantenere, presso i cittadini originari delle Valli del Natisone o di altra provenienza, il ricordo e l'uso della loro parlata.
4. Il comune, sede di prestigiose vestigia archeologiche e del Museo nazionale, adotta le misure necessarie a conservare e difendere il patrimonio culturale, storico-artistico, architettonico e di antico impianto urbano, archeologico e toponomastico garantendone la fruizione e promuovendone la valorizzazione.
5. Il comune conserva e valorizza il patrimonio dell'artigianato artistico e delle tradizioni popolari. A tale scopo favorisce tutte le iniziative atte a dare risalto a queste testimonianze, compresa l'istituzione di un museo dell'artigianato.

ART. 10

VOCAZIONE INTERNAZIONALE

1. Il comune persegue le finalità ed i principi della Carta europea delle libertà locali e di quella delle autonomie locali così come adottate dal Consiglio d'Europa.
2. Agevola i processi di integrazione politico-istituzionale promossi dalla Comunità europea, favorendo lo scambio di esperienze maturate presso comunità locali dei diversi paesi.
3. Partecipa, anche attraverso l'organizzazione di manifestazioni culturali internazionali, alla costituzione di premesse utili al conseguimento del futuro assetto dell'Unione Europea.

ART. 11
PROMOZIONE DELLA PACE E DEI DIRITTI UMANI

1. Il comune, nel rispetto del dettato costituzionale che sancisce il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, favorisce tutte quelle iniziative che siano utili al conseguimento di una cultura della pace, dei diritti umani e della non violenza.

ART. 12
SPORT E TEMPO LIBERO

1. Il comune contribuisce alla diffusione delle attività sportive, motorie e del tempo libero a favore dei cittadini, con particolare riguardo ai giovani.
2. Il comune, per il raggiungimento di tali finalità, favorisce l'istituzione di enti, organismi ed associazioni sportive e ricreative; promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso ai cittadini singoli od organizzati in associazioni.
3. L'utilizzo delle strutture, dei servizi e degli impianti sarà disciplinato da apposito regolamento, che dovrà altresì prevedere il concorso degli enti, organizzazioni ed associazioni alle spese di gestione, salvo che ne sia prevista la gratuità per particolari finalità di carattere sociale.

ART. 13
ASSETTO ED UTILIZZO DEL TERRITORIO

1. Il comune, in base alle previsioni del Piano Urbanistico Regionale e del Piano Regolatore Generale, promuove ed attua un organico assetto del territorio nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e delle attività industriali, artigianali, agricole, turistiche e commerciali.
2. Realizza piani di sviluppo dell'edilizia pubblica al fine di assicurare il diritto all'abitazione, privilegiando il patrimonio edilizio esistente.
3. Predisporre la realizzazione diretta od indiretta di opere di urbanizzazione primaria e secondaria secondo le esigenze e le priorità definite dai piani comunali.
4. Attua un sistema coordinato di traffico e di circolazione, comprese le piste ciclabili, adeguato ai fabbisogni di mobilità della popolazione residente e non residente, con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche, di servizio, commerciali e turistiche.
5. Predisporre idonei strumenti di prevenzione e di intervento ed il piano di protezione civile, organizzando le strutture logistiche e valorizzando la potenzialità del volontariato per un'efficace azione al verificarsi di calamità.

ART. 14
TUTELA DELL'AMBIENTE

1. Il comune adotta le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente, attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare le cause d'inquinamento atmosferico ed acustico. Adotta gli strumenti necessari per consentire il recupero di materiali riutilizzabili in armonia con le disposizioni e le direttive comunitarie, nazionali e regionali. Adotta ogni iniziativa al fine di salvaguardare il patrimonio idrico, sia quello appartenente alle acque superficiali sia quello riferentesi alle acque di falda. Valorizza in particolare il patrimonio idrico ed ambientale del fiume Natisone; cura il verde cittadino e l'arredo urbano; tutela il paesaggio.
2. Il comune favorisce, anche in collaborazione con le scuole e con le associazioni, le iniziative finalizzate al conseguimento di una educazione rispettosa del patrimonio ambientale.

ART. 15
SVILUPPO ECONOMICO

1. Il comune coordina, con le azioni che gli sono proprie, un'efficace programmazione per l'armonico sviluppo economico legato alle fondamentali attività produttive con riguardo alle forme ed espressioni organizzative che si riferiscono alla cooperazione o comunque ad assetti di collaborazione.
2. Il comune indirizza le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo al fine di garantire la migliore produttività e razionalità del servizio da rendere al fruitore, avuto riguardo anche alle tradizionali vocazioni emporiali della città.
3. Il comune tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato con particolare riguardo a quello artistico. Adotta iniziative atte a stimolare l'attività artigianale anche attraverso le forme associative che possano contribuire a garantire al settore adeguate dimensioni per l'ingresso nel mercato e quindi per un'ideale remunerazione del lavoro artigianale.
4. L'attività industriale sarà regolata considerando le potenzialità del settore, le superfici territoriali disponibili, la qualità degli insediamenti, la compatibilità ambientale e la ricaduta occupazionale; tutto ciò al fine di mantenere equilibri produttivi tra i vari settori economici e mantenere ed incentivare le varie e connesse attività anche con il ricorso ad iniziative a carattere consortile.
5. Il settore agricolo con le sue articolazioni di produzione, di trasformazione e di commercializzazione, occupa una posizione importante nell'ambito delle attività produttive. Sarà cura costante salvaguardare il particolare ruolo di tale attività legata non solo ad una radicata tradizione, ma soprattutto alle vocazioni strettamente connesse al territorio. In questo contesto saranno sostenute le iniziative volte a valorizzare la qualità e tipicità dei prodotti locali, le produzioni attente alla salute dei consumatori e alla qualità dell'ambiente; a promuovere forme integrate di agriturismo; ad affiancare il

mondo dell'agricoltura nel delicato rapporto con l'ambiente, il paesaggio ed il territorio; a sviluppare tutte le potenzialità delle componenti umane, professionali, organizzative e strutturali, proprie del mondo agricolo.

6. Il comune sviluppa le attività turistiche, promuovendo il rinnovamento e l'ordinata espansione delle attrezzature e dei servizi turistici e ricettivi, curando un'adeguata dotazione di attrezzature a sostegno del settore, avuta presente la prerogativa di Cividale considerata ed accreditata come città d'arte. A tal fine favorisce la costituzione di un'azienda di informazione e di promozione turistica in collaborazione con altri enti.

ART. 16 COMPENSORIO

1. Il comune, con richiamo ad una funzione che a Cividale deriva dal succedersi di fatti politici e sociali nonché da condizioni economiche e produttive che gli hanno fatto assolvere negli anni un ruolo propulsore per l'intera zona cividalese, ricerca le forme più idonee atte ad individuare un Compensorio che coinvolga anche giuridicamente altri Comuni, con particolare riguardo a quelli contermini ed a quelli delle Valli del Natisone e del "Manzanese".
2. Il Compensorio promuove iniziative culturali che interessano la comunità per favorirne la crescita e lo sviluppo.

TITOLO II ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

CAPO I ORGANI ISTITUZIONALI

SEZIONE I GENERALITÀ

ART. 17 ORGANI DEL COMUNE

1. Sono organi del comune il consiglio, la giunta, il sindaco.

SEZIONE II CONSIGLIO COMUNALE

ART. 18 ELEZIONE E COMPOSIZIONE

1. L'elezione e la composizione del consiglio comunale sono disciplinate dalla legge.

ART. 19
DURATA IN CARICA

1. La durata in carica del consiglio è stabilita dalla legge.
2. Il consiglio rimane in carica fino all'elezione del nuovo consiglio, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
3. Il consiglio viene sciolto o sospeso nei casi, nei modi e dagli organi previsti dalla legge.
4. Lo scioglimento del consiglio determina in ogni caso la decadenza del sindaco e della giunta.

ART. 20
CONSIGLIERI COMUNALI

1. I consiglieri comunali rappresentano l'intera comunità senza vincolo di mandato.
2. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.
3. Nella seduta immediatamente successiva alle elezioni il consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, esamina la condizione degli eletti a norma di legge e, quando sussista alcuna delle cause ivi previste, dichiara l'ineleggibilità o l'incompatibilità degli stessi provvedendo alle relative sostituzioni. L'iscrizione all'ordine del giorno della convalida degli eletti comprende, anche se non esplicitamente previsto, la surrogazione degli ineleggibili e l'avvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili.
4. I consiglieri hanno diritto di accedere alle informazioni ed ai documenti in possesso del comune e degli enti da esso dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza ai fini dell'espletamento del loro mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.
5. L'esercizio del diritto di cui al precedente comma 4 è disciplinato dal regolamento del consiglio comunale, dal regolamento sul diritto di accesso alle informazioni ed ai documenti amministrativi e dagli atti normativi adottati dal comune per disciplinare l'organizzazione ed il funzionamento degli enti da esso dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza.
6. I consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio. Hanno inoltre diritto di formulare ordini del giorno, mozioni, interpellanze ed interrogazioni osservando le procedure stabilite dal presente statuto e dal regolamento del consiglio comunale.
7. Le indennità spettanti ai consiglieri per l'esercizio delle loro funzioni sono stabilite dalla legge.
8. Il seggio di consigliere che durante il mandato rimanga vacante per

qualsiasi causa è attribuito al candidato che nella lista interessata segue l'ultimo eletto.

9. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al consiglio, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo del comune nell'ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma di legge.
10. Il consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre sedute consecutive del Consiglio, è sottoposto a procedimento di decadenza dalle sue funzioni.
11. Il Presidente avvia la procedura di decadenza, la notifica immediatamente all'interessato e contestualmente convoca la Conferenza dei Capigruppo per l'esame, entro tre giorni, delle eventuali giustificazioni da prodursi di persona o per iscritto, secondo quanto stabilito dal regolamento del Consiglio Comunale. Qualora le giustificazioni vengano respinte dalla Conferenza dei Capigruppo, la decadenza del consigliere è proposta al Consiglio Comunale che decide a maggioranza assoluta dei componenti.

ART. 21

COMPETENZE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.
2. Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
 - a) lo statuto del comune, gli statuti delle aziende speciali ed i regolamenti comunali, eccetto il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - b) i criteri generali in base ai quali la giunta adotta il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - c) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi triennali e l'elenco annuale dei lavori pubblici, i bilanci annuali e pluriennali e le relative variazioni, i rendiconti, i piani territoriali ed urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi ed i pareri da rendere nelle dette materie;
 - d) le convenzioni tra i Comuni e quelle tra Comuni e Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;
 - e) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
 - f) organizzazione dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione

- del comune a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
- g) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
 - h) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
 - i) la contrazione dei mutui e apertura di credito non espressamente previsti in atti fondamentali del consiglio comunale ed emissione di prestiti obbligazionari;
 - l) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
 - m) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuta, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che di questi non costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza del sindaco, della giunta, del segretario o di altri funzionari;
 - n) la definizione degli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.
3. Il consiglio è inoltre competente per gli altri atti espressamente previsti dalle leggi.
4. Le deliberazioni in ordine agli atti fondamentali determinati dalla legge non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica nei sessanta giorni successivi a pena di decadenza.

ART. 22

ESERCIZIO DELLA POTESTÀ REGOLAMENTARE

- 1. Il consiglio comunale disciplina con regolamento lo svolgimento dei propri lavori e l'esercizio delle proprie potestà e funzioni, perseguendo l'obiettivo dell'efficienza decisionale.
- 2. Copia dei regolamenti comunali in materia di polizia urbana e rurale e degli eventuali atti di modifica degli stessi, dopo che siano divenuti esecutivi, è trasmessa al Commissario del Governo per il tramite del Presidente della Giunta regionale.

ART. 23

COMMISSIONI CONSILIARI

- 1. Il consiglio comunale può istituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, speciali e di indagine. Dette commissioni sono composte solo da consiglieri comunali con criterio proporzionale.
- 2. La presidenza delle commissioni aventi funzione di controllo e/o di garanzia

è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di minoranza.

3. La delibera di istituzione deve essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio.
4. Il regolamento del consiglio comunale determina il numero dei componenti ed il funzionamento delle commissioni di cui ai precedenti commi stabilendo pure i casi in cui le relative sedute siano aperte al pubblico.

ART. 24

GRUPPI CONSILIARI

1. I consiglieri si costituiscono in gruppi secondo le disposizioni del regolamento del consiglio comunale che ne stabilisce e determina le modalità di funzionamento.
2. È istituita la conferenza dei capigruppo, il cui funzionamento è disciplinato dal regolamento stesso.

ART. 25

SESSIONI DEL CONSIGLIO

1. L'attività del consiglio comunale si svolge in sessione ordinaria o straordinaria.
2. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte proposte di deliberazione inerenti le linee programmatiche di governo, il bilancio di previsione, il rendiconto di gestione e la sfiducia agli organi di governo.

ART. 26

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

1. Il consiglio comunale è convocato dal sindaco, cui compete la fissazione del giorno dell'adunanza e la determinazione dell'ordine del giorno dei lavori, obbligatoriamente, in caso di sessione ordinaria, nei termini previsti dalla legge e dal presente statuto e facoltativamente, in caso di sessione straordinaria, qualora ne ravvisi la necessità o l'opportunità.
2. Il consiglio è convocato dal sindaco quando almeno un quinto dei consiglieri in carica ne faccia richiesta sulla base di allegati ordini del giorno, mozioni, interpellanze od interrogazioni.
3. Nei casi previsti dal precedente comma 2 l'adunanza deve tenersi entro venti giorni dalla data in cui sono pervenute la richiesta o la diffida. In entrambi i casi devono essere inserite all'ordine del giorno le questioni oggetto di richiesta o di diffida.
4. L'avviso di convocazione deve essere notificato al domicilio dei consiglieri almeno cinque giorni feriali prima di quello stabilito per l'adunanza.
5. In caso di urgenza la convocazione può avere luogo con un preavviso di

sole ventiquattro ore.

6. Il sindaco assicura un'adeguata informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio.
7. In caso di assenza, impedimento temporaneo o sospensione del sindaco, il consiglio è convocato dal soggetto di cui al comma 4 del successivo articolo 28.
8. Nella giornata di adunanza del consiglio comunale vengono esposti, presso la sede municipale, oltre le bandiere comunitaria e nazionale, anche il vessillo comunale e quello regionale.

ART. 27

INTERVENTO DEI CONSIGLIERI PER LA VALIDITÀ DELLE SEDUTE E DELLE DELIBERAZIONI

1. Il regolamento del consiglio comunale indica il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente, senza computare a tal fine il sindaco.
2. Le sedute del consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dalle leggi o dai regolamenti.

ART. 28

PRESIDENZA DELLE SEDUTE CONSILIARI

1. Il sindaco presiede l'adunanza del consiglio ed è investito di potere discrezionale al fine di mantenere l'ordine, indurre l'osservanza delle leggi e dei regolamenti e conseguire la regolarità delle discussioni e deliberazioni.
2. Ha facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza per giusti motivi.
3. Può nelle sedute pubbliche, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, ordinare che venga espulso chiunque sia causa di disordine.
4. In caso di assenza, impedimento temporaneo o sospensione del sindaco presiede il vicesindaco o, in caso di assenza, impedimento temporaneo o sospensione anche del vicesindaco, l'assessore più anziano di età presente.

ART. 29

VOTAZIONI E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

1. Le votazioni sono palesi o segrete.
2. Le votazioni palesi si possono effettuare per alzata di mano o per appello nominale.
3. Le deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto.

4. Per le nomine di cui all'articolo 42 comma 2 lett. m) del D. Lgs. 267/2000 si applica il principio della maggioranza relativa.
5. In rappresentanza della minoranza, nel numero ad essa spettante, sono proclamati eletti i designati dalla minoranza stessa che nella votazione di cui al precedente comma hanno riportato maggiori voti.
6. Il funzionamento del consiglio è disciplinato dal regolamento del consiglio comunale.
7. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta al consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
8. Nel caso in cui non sia stato nominato alcun responsabile del servizio interessato, il parere è espresso dal segretario comunale in relazione alle sue competenze.
9. I soggetti di cui al comma 7 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

ART. 30 VERBALIZZAZIONE

1. Il segretario comunale partecipa alle riunioni del consiglio e ne redige il verbale, il quale deve essere sottoscritto dal sindaco, dal segretario stesso o dai loro rispettivi sostituti.
2. Il segretario comunale, per la verbalizzazione delle decisioni degli organi collegiali, può farsi assistere da personale appositamente incaricato.
3. In caso d'impedimento del segretario, il consiglio può designare uno dei suoi membri a svolgere la funzione di segretario unicamente allo scopo di deliberare sopra oggetti determinati e con l'obbligo di farne espressa menzione nel verbale.
4. Il processo verbale indica i punti principali della discussione ed il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta, unitamente a quello degli astenuti, degli assenti e dei non partecipanti al voto. Il contenuto delle discussioni e delle dichiarazioni di voto può essere documentato attraverso la relativa registrazione su apposito supporto magnetico o digitale, che a tutti gli effetti di legge sostituisce il verbale cartaceo della seduta, nei casi e con le modalità previsti dal regolamento del consiglio comunale.
5. Ogni consigliere ha diritto che nel verbale siano riportati il suo voto ed i motivi del medesimo.

SEZIONE III GIUNTA COMUNALE

ART. 31
NOMINA E REVOCA

1. La nomina e la revoca degli assessori e, tra essi, del vicesindaco compete al sindaco in base alle disposizioni di legge e del presente statuto.

ART. 32
COMPOSIZIONE

1. La giunta comunale è composta dal sindaco, che la presiede, e da un numero di assessori, tra cui un vicesindaco, non superiore a sette e non inferiore a cinque.
2. In caso di assenza, impedimento temporaneo o sospensione del sindaco presiede il vicesindaco o, in caso di assenza, impedimento temporaneo o sospensione anche del vicesindaco, l'assessore più anziano di età presente.

ART. 33
ASSESSORI EXTRA CONSILIARI

1. Possono essere nominati assessori anche cittadini non facenti parte del consiglio, purché in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere.
2. La presenza degli assessori di cui al primo comma non modifica il numero degli assessori componenti la giunta di cui al comma 1 dell'articolo precedente.
3. Gli assessori extra consiliari sono equiparati a tutti gli effetti agli assessori di estrazione consiliare; partecipano alle sedute del consiglio senza diritto di voto.

ART. 34
DURATA IN CARICA DELLA GIUNTA

1. La giunta rimane in carica fino all'elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco ovvero fino all'approvazione della mozione di sfiducia prevista dal successivo art. 50.
2. La giunta decade in ogni caso di scioglimento del consiglio.
3. La giunta decade altresì in caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco. In tali casi si procede allo scioglimento del consiglio e, fino alle nuove elezioni, le funzioni del sindaco vengono esercitate dal vicesindaco.

ART. 35
CESSAZIONE DI SINGOLI COMPONENTI DELLA GIUNTA

1. I membri della giunta cessano, decadono, vengono rimossi o sospesi dalla carica nei casi, nei modi e dagli organi previsti dalla legge.
2. Le dimissioni da membro della giunta sono presentate al sindaco ed hanno effetto dal momento in cui vengono dallo stesso accettate. L'atto di accettazione deve indicare anche la nomina del nuovo assessore e/o l'eventuale rideterminazione delle deleghe istituzionali e deve essere comunicato al consiglio.
3. Il sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al consiglio. L'atto di revoca deve indicare anche la nomina del nuovo assessore e/o l'eventuale rideterminazione delle deleghe istituzionali.

ART. 36

FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

1. L'attività e la conseguente responsabilità della giunta sono collegiali, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori, secondo quanto disposto dalla legge e dal presente statuto.
2. La giunta viene convocata dal sindaco, che fissa gli oggetti all'ordine del giorno della seduta, quando ne ravvisi la necessità o l'opportunità e comunque almeno una volta al mese.
3. In caso di assenza, impedimento temporaneo o sospensione del sindaco, la giunta viene convocata dal soggetto di cui al comma 2 del precedente articolo 32.
4. Il sindaco dirige e coordina l'attività della giunta e ne assicura l'unità dell'indirizzo politico-amministrativo in base al principio di collegialità.
5. La giunta delibera con l'intervento della metà più uno dei membri in carica a maggioranza assoluta dei voti.
6. Le sedute della giunta non sono pubbliche.
7. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
8. Nel caso in cui non sia stato nominato alcun responsabile del servizio interessato, il parere è espresso dal segretario comunale in relazione alle sue competenze.
9. I soggetti di cui al comma 7 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.
10. Il segretario comunale partecipa alle riunioni della giunta e redige il verbale

dell'adunanza che deve essere sottoscritto dal sindaco, dal segretario stesso o dai loro rispettivi sostituti.

11. Il sindaco può far partecipare alle sedute della giunta il vicesegretario od altro funzionario.

ART. 37

COMPETENZE DELLA GIUNTA

1. La giunta comunale è organo di governo del comune e compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'art. 107, co. 1 e 2 del D.Lgs. 267/2000 nelle funzioni di governo che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco.
2. La giunta collabora con il sindaco all'amministrazione del comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
3. In particolare la giunta:
 - a) collabora con il sindaco all'attuazione sia delle linee programmatiche di governo di cui al successivo articolo 41 sia degli indirizzi generali deliberati dal consiglio;
 - b) svolge nei confronti del consiglio attività propositiva e di impulso in relazione alle competenze dello stesso di cui al precedente articolo 21;
 - c) propone al consiglio il bilancio ed adotta, salva ratifica, le eventuali variazioni d'urgenza di cui al successivo articolo 38;
 - d) adotta il piano esecutivo di gestione e le eventuali variazioni;
 - e) adotta, nel rispetto dei criteri generali deliberati dal consiglio, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi; determina e modifica la pianta e la dotazione organiche del comune; provvede alla programmazione delle assunzioni;
 - f) determina, nel rispetto della disciplina deliberata dal consiglio, le tariffe delle imposte, delle tasse, dei contributi e dei corrispettivi dei servizi gestiti dal comune;
 - g) riferisce annualmente al consiglio, in sede di approvazione del rendiconto di gestione, sulla propria attività nonché sull'attività e sulla gestione degli enti, aziende, istituzioni e società a partecipazione comunale dalla stessa controllati e vigilati;
 - h) presenta al consiglio, allegata al conto consuntivo, una relazione illustrativa che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione amministrativa sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi, agli obiettivi ed ai costi sostenuti.

ART. 38

DELIBERAZIONI D'URGENZA DELLA GIUNTA

1. La giunta può, in caso d'urgenza, sotto la propria responsabilità, prendere deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio.
2. Le deliberazioni suddette sono da sottoporre a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi a pena di decadenza.

3. Il consiglio, ove neghi la ratifica o modifichi la deliberazione della giunta, adotta i necessari provvedimenti nei riguardi dei rapporti giuridici eventualmente sorti sulla base delle deliberazioni non ratificate o modificate.

SEZIONE IV

SINDACO

ART. 39

GENERALITÀ

1. Il sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del comune ed Ufficiale di Governo.
2. Il sindaco è membro e presidente sia del consiglio sia della giunta.
3. Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con gli stemmi della Repubblica italiana e del comune indossata a tracolla.

ART. 40

ELEZIONE ED INSEDIAMENTO

1. Il sindaco viene eletto dai cittadini a suffragio universale in base alle disposizioni di legge.
2. Il sindaco nomina i componenti della giunta, tra cui il vicesindaco, e ne dà comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni.
3. Il sindaco presta davanti al consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la costituzione italiana.

ART. 41

LINEE PROGRAMMATICHE DI GOVERNO

1. Entro il termine di novanta giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, il sindaco, sentita la giunta, presenta al consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo. Esse vengono affisse all'albo e trasmesse ai consiglieri.
2. In pendenza del mandato il sindaco, sentita la giunta, può ridefinire ed adeguare le linee programmatiche in base alle esigenze ed alle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.
3. Il consiglio può partecipare sia alla definizione sia alla ridefinizione ed all'adeguamento delle linee programmatiche mediante l'adozione a maggioranza assoluta dei suoi membri di mozioni atte ad individuare l'indirizzo politico-amministrativo cui dette linee programmatiche debbono conformarsi.

4. Le mozioni di cui al comma 3 devono essere presentate entro trenta giorni dalle deliberazioni di cui ai commi 1 e 2 da almeno un quinto dei consiglieri assegnati all'ente con contestuale richiesta di convocazione del consiglio per la loro discussione e votazione. In tal caso il sindaco iscrive dette mozioni all'ordine del giorno dei lavori e convoca il consiglio in seduta ordinaria da tenersi entro quindici giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle mozioni stesse.
5. Con cadenza annuale il consiglio provvede, in sede di approvazione del rendiconto di gestione, a verificare l'attuazione delle linee programmatiche da parte del sindaco e dei rispettivi assessori sia mediante la discussione conseguente gli adempimenti di cui al comma 3 lett. g) ed h) del precedente articolo 37 sia mediante lo strumento normale dell'interpellanza e dell'interrogazione.
6. Al termine del mandato politico-amministrativo il sindaco presenta al consiglio il rendiconto dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento, previo esame del grado di attuazione e di realizzazione degli interventi previsti, è sottoposto all'approvazione del consiglio.

ART. 42 VICESINDACO

1. Il vicesindaco viene nominato e revocato dal sindaco con le stesse modalità previste per la nomina e la revoca degli assessori.
2. Il vicesindaco sostituisce il sindaco, sia quale capo dell'amministrazione sia quale Ufficiale del Governo, in caso di assenza, di impedimento temporaneo o di sospensione dello stesso nonché negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto.
3. Il vicesindaco cessa, decade, viene rimosso o sospeso dalla carica nei casi, nei modi e dagli organi previsti dal precedente articolo 35.

ART. 43 DELEGHE DEL SINDACO

1. Il sindaco, sia quale capo dell'amministrazione sia quale Ufficiale del Governo, può delegare l'esercizio delle funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti nonché il compimento di singoli atti relativi all'esercizio di dette funzioni nel rispetto della normativa vigente in materia.
2. Il sindaco può revocare o modificare le deleghe conferite in base al precedente comma 1 in qualsiasi momento a suo insindacabile giudizio.
3. Il sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni assessore funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie. Può inoltre delegare la firma degli atti relativi alle funzioni istruttorie nelle materie loro assegnate.
4. Il sindaco può revocare o modificare l'attribuzione dei compiti e delle

funzioni di ogni assessore ogniqualvolta lo ritenga opportuno.

5. Il conferimento, la revoca e le modificazioni delle deleghe di cui ai precedenti commi 3 e 4 devono essere fatte per iscritto e comunicate al consiglio.
6. Gli assessori, cui sia stata conferita la delega, depositano la firma presso la Prefettura per le eventuali legalizzazioni.
7. Il sindaco, quando particolari motivi lo esigono, può delegare uno o più consiglieri a rappresentarlo negli enti ai quali il comune partecipa.
8. Il sindaco può incaricare uno o più consiglieri, anche a tempo indeterminato, per materie settoriali o singoli affari. L'incarico è gratuito e viene svolto sotto la direzione del sindaco.
9. I soggetti di cui ai commi 1, 3 e 7 sono responsabili dell'esercizio delle funzioni ad essi conferite e del compimento degli atti delegati di fronte al sindaco ed alla legge.

ART. 44

COMPETENZE DEL SINDACO QUALE CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE

1. Il sindaco quale capo dell'amministrazione:
 - a) presenta al consiglio le linee programmatiche di governo ed il rendiconto dello stato di attuazione e di realizzazione delle stesse così come previsto dal precedente articolo 41;
 - b) attua e sovrintende all'attuazione delle linee programmatiche di governo di cui alla precedente lett. a) e degli indirizzi generali deliberati dal consiglio;
 - c) indirizza l'azione amministrativa del comune e sovrintende all'attività ed alla gestione amministrative dello stesso;
 - d) controlla e sovrintende al controllo degli atti, dell'attività e della gestione amministrativi del comune e degli enti da esso dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza, avvalendosi a tal fine di un servizio di controllo di gestione interna ed esterna posto alle sue dirette dipendenze così come istituito e disciplinato da apposito regolamento;
 - e) persegue e sovrintende al corretto funzionamento degli uffici e dei servizi ed alla puntuale esecuzione degli atti, impartendo a tal fine direttive al segretario comunale, al direttore generale, ai dirigenti ed ai responsabili degli uffici e dei servizi;
 - f) nomina e revoca gli assessori e tra essi il vicesindaco in base alle disposizioni di legge e del presente statuto;
 - g) nomina e revoca il segretario comunale ed attribuisce e revoca le funzioni di vicesegretario comunale nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia, del presente statuto e del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, osservando, per la nomina del segretario comunale, i termini di cui al successivo articolo 80;
 - h) nomina e revoca i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce, definisce e revoca gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

- i) nomina, designa e revoca, sulla base degli indirizzi deliberati dal consiglio, i rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni osservando, per le nomine e le designazioni, i termini di cui al successivo articolo 69;
 - l) rappresenta il comune sostanzialmente e, previa delibera di autorizzazione della giunta comunale, anche processualmente; promuove, davanti all'Autorità giudiziaria, i procedimenti cautelari e possessori e ne riferisce alla giunta nella prima seduta utile. Nel processo tributario il comune può stare in giudizio anche mediante il dirigente dell'ufficio tributi ovvero, qualora tale figura non sia prevista nell'organico dell'ente, mediante il titolare della posizione organizzativa in cui l'ufficio tributi è collocato;
 - m) convoca sia il consiglio sia la giunta, li presiede e ne determina l'ordine del giorno;
 - n) distribuisce gli affari, su cui la giunta deve deliberare, tra i membri della medesima in relazione alle funzioni assegnate ed alle deleghe rilasciate ai sensi del precedente articolo 43; vigila sullo svolgimento delle pratiche affidate a ciascun assessore;
 - o) impartisce le direttive inerenti l'esercizio delle funzioni di polizia locale, vigila sull'espletamento del servizio di polizia municipale, adotta i relativi provvedimenti così come previsti dalle leggi e dai regolamenti;
 - p) coordina, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;
 - q) rilascia le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
2. Il sindaco rappresenta l'ente, convoca e presiede la giunta ed il consiglio, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti.

ART. 45

COMPETENZE DEL SINDACO QUALE UFFICIALE DEL GOVERNO

1. Il sindaco, quale Ufficiale del Governo, sovrintende:
- a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalla legge in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
 - b) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblici, di sanità e di igiene pubblica;
 - c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge; alla vigilanza di tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblici, informandone il Prefetto.

ART. 46

POTERI DI ORDINANZA DEL SINDACO

1. Il sindaco, quale Ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minaccino l'incolumità dei cittadini e, per l'esecuzione dei relativi ordini, può richiedere al Prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.
2. Il sindaco, in casi di emergenza connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza, può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 1.
3. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 1 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperino all'ordine impartito, il sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi.

ART. 47

ESERCIZIO DELLE FUNZIONI ATTRIBUITE AL SINDACO

1. Il sindaco, per l'esercizio delle funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti, si avvale, oltre che degli uffici e dei servizi comunali, di una segreteria particolare e di appositi uffici speciali dallo stesso direttamente dipendenti così come istituiti e disciplinati dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi in base al successivo art. 88.
2. In caso di delega delle funzioni del sindaco, gli uffici speciali relativi all'esercizio delle funzioni delegate dipendono direttamente dal soggetto delegato.

ART. 48

CESSAZIONE DALLA CARICA

1. Il sindaco cessa dalla carica alla scadenza naturale del mandato con l'elezione del nuovo sindaco.
2. Il sindaco cessa dalla carica anche per dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso ed approvazione della mozione di sfiducia prevista dal successivo art. 50.
3. Il sindaco decade, quindi cessa dalla carica, in ogni caso di scioglimento del consiglio.
4. Il sindaco viene rimosso o sospeso nei casi, nei modi e dagli organi previsti dalla legge.

5. Le cause di cessazione dalla carica di cui al comma 2 importano sempre lo scioglimento del consiglio.
6. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio. In tali casi le funzioni del sindaco sono esercitate dal vicesindaco fino alle nuove elezioni.

ART. 49

DIMISSIONI DEL SINDACO

1. Le dimissioni presentate dal sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al consiglio.

ART. 50

MOZIONE DI SFIDUCIA

1. Il voto del consiglio comunale contrario ad una proposta del sindaco o della giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
2. Il sindaco e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati all'ente, senza computare a tal fine il sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina contestuale di un commissario straordinario in base alle disposizioni di legge.

CAPO II

GARANZIE ISTITUZIONALI

ART. 51

CONTROLLO SUGLI ORGANI

1. Lo scioglimento e la sospensione del consiglio comunale così come la rimozione e la sospensione dei consiglieri, degli assessori e del sindaco sono disposti nei casi, nei modi e dagli organi previsti dalla legge.
2. Il potere sostitutivo sugli organi del comune è esercitato nei casi, nei modi e dagli organi espressamente previsti dalla legge.

ART. 52

CONTROLLI DI GESTIONE

1. I controlli di gestione sono esercitati, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, dal sindaco, dalla giunta comunale, dal consiglio comunale, dal collegio dei revisori dei conti e dalla Corte dei Conti in base alle disposizioni delle leggi, del presente statuto e dei regolamenti.

CAPO III ESECUTIVITÀ E PUBBLICITÀ DEGLI ATTI

ART. 53 PUBBLICAZIONE ED ESECUZIONE DELLE DELIBERAZIONI

1. Tutte le deliberazioni comunali sono pubblicate mediante affissione all'albo pretorio del comune per quindici giorni consecutivi salvo specifiche disposizioni di legge.
2. Le deliberazioni non soggette al controllo preventivo di legittimità diventano esecutive trascorso il decimo giorno dalla loro pubblicazione
3. In caso di urgenza le deliberazioni del consiglio e della giunta possono essere dichiarate immediatamente esecutive dal consiglio e dalla giunta stessi.

ART. 54 ALBO PRETORIO

1. Il comune ha un albo pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.
2. Inoltre installa, per la pubblicazione degli atti di maggior interesse, un albo nei punti maggiormente frequentati del capoluogo ed almeno in uno significativo delle frazioni e delle località. Il comune può avvalersi anche di tecnologie informatiche di comunicazione.
3. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità e la facilità di lettura.

CAPO IV RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI

ART. 55 GENERALITÀ

1. La responsabilità degli amministratori è soggetta alla disciplina vigente in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato.
2. Il comune, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura la difesa e l'assistenza legale, in ogni stato e grado del giudizio, ai consiglieri, agli assessori ed al sindaco che si trovino implicati, in conseguenza di fatti e/o atti connessi all'esercizio delle funzioni ad essi attribuite o conferite, in procedimenti di responsabilità civile, penale, amministrativa o contabile

semprechè non ci sia conflitto di interessi con l'ente.

3. Restano salvi, riservati ed impregiudicati ogni diritto ed ogni relativa azione spettante al comune nel caso in cui vengano accertati con sentenza passata in giudicato il dolo o la colpa grave degli stessi.

TITOLO III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO I

RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI RELIGIOSE

ART. 56

LA COMUNITÀ CATTOLICA

1. Il comune, avuto riguardo alla storia di Cividale ed alle radicate tradizioni della comunità che si sono formate e consolidate assieme a quelle della Chiesa, stabilisce un rapporto con la Parrocchia arcipretale, con le altre Parrocchie delle frazioni e con le altre istituzioni della Chiesa cattolica presenti sul territorio.

ART. 57

ALTRE COMUNITÀ RELIGIOSE

1. Il comune afferma il rispetto per tutte le altre confessioni religiose ed è aperto ai rapporti con le istituzioni delle stesse presenti sul territorio.

CAPO II

PARTECIPAZIONE POPOLARE

ART. 58

LIBERE FORME ASSOCIATIVE

1. Il comune favorisce la formazione di organismi a base associativa che con le proprie finalità istituzionali e la relativa azione possano concorrere alla gestione dei servizi pubblici a domanda individuale, svolgendo in tal modo una funzione pubblica complementare.
2. È riconosciuto un ruolo alle iniziative culturali, scientifiche, sportive, di evoluzione civile, di salvaguardia dell'ambiente, di tutela e valorizzazione del patrimonio artistico ed archeologico, avendo per riferimento le associazioni e gli organismi che ne promuovono la realizzazione.
3. Particolare riguardo viene riservato ai rapporti con le associazioni ed istituzioni assistenziali, specie nell'attività dalle stesse sostenute con solidarietà nei riguardi di situazioni di bisogno e sofferenza.
4. Gli organismi di cui ai commi precedenti del presente articolo riferiscono annualmente all'amministrazione comunale sulla loro attività, qualora ottengano contributi da parte del comune o usufruiscano di beni comunali.

5. È istituito l'albo comunale delle associazioni secondo le modalità stabilite da apposito regolamento.

ART. 59 CONSULTA CITTADINA

1. Il comune, al fine di interessare i cittadini ad una più ampia partecipazione all'attività pubblica, istituisce una consulta cittadina composta da rappresentanti di enti, associazioni ed organizzazioni, ivi comprese quelle professionali, operanti nell'ambito comunale.
2. La composizione, le modalità di designazione, la durata in carica, il funzionamento e le competenze della consulta sono stabiliti da apposito regolamento.

ART. 60 ISTANZE PETIZIONI PROPOSTE

1. I cittadini o le associazioni di cui al precedente articolo 58 possono rivolgere all'amministrazione comunale istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere interventi per la migliore tutela degli interessi collettivi.

CAPO III REFERENDUM

ART. 61 GENERALITÀ

1. Il referendum su materie di esclusiva competenza comunale è volto a definire il rapporto tra gli orientamenti che maturano nella comunità e l'attività degli organi comunali.
2. La indizione è fatta quando lo richiedano il 25% (venticinque per cento) degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune.
3. Sono escluse da referendum le materie concernenti:
tributi locali, atti di bilancio, norme statali e regionali riguardanti disposizioni obbligatorie per l'ente e, per cinque anni, le materie già oggetto di precedente referendum con esito negativo nonché le nomine di cui all'articolo 42 comma 2 lett. m) del D. Lgs. 267/2000.
4. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune.
5. Sull'ammissibilità del referendum decide il consiglio comunale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al comune in base ai requisiti previsti dai commi precedenti.
6. Il referendum non può aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali e/o comunali.

ART. 62
EFFETTI DEL REFERENDUM

1. Il quesito sottoposto al referendum è dichiarato accolto se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto al voto e se i voti attribuiti alla risposta affermativa hanno raggiunto la maggioranza dei voti validamente espressi.
2. Se l'esito è stato favorevole, il sindaco è tenuto a proporre al consiglio comunale o alla giunta, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

ART. 63
DISCIPLINA DEL REFERENDUM

1. Le norme per l'attuazione del referendum sono stabilite da apposito regolamento.

CAPO IV
INIZIATIVE POPOLARI

ART. 64
AZIONE POPOLARE

1. Ciascun elettore del comune può far valere, innanzi alle giurisdizioni amministrative, le azioni ed i ricorsi che spettano al comune.
2. La giunta comunale, in ossequio all'eventuale ordinanza di integrazione del contraddittorio, delibera la costituzione in giudizio del comune. In caso di soccombenza le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione od il ricorso salvo che il comune, costituendosi, abbia aderito alle azioni ed ai ricorsi promossi dall'elettore.

ART. 65
DIRITTO DI ACCESSO

1. Tutti i cittadini, singoli od associati, hanno diritto di accedere agli atti ed ai documenti amministrativi in possesso del comune secondo le modalità stabilite dalla legge e da apposito regolamento.
2. Il regolamento disciplina altresì il diritto dei cittadini di ottenere copia degli atti e dei documenti di cui al precedente comma previo pagamento dei costi di riproduzione e degli eventuali diritti di segreteria.
3. Tutti i cittadini hanno diritto di ottenere informazioni sullo stato dei procedimenti che comunque li riguardino secondo le modalità previste dal regolamento.
4. L'accesso agli atti ed ai documenti di cui al comma 1 ed alle informazioni di cui al comma 3 è escluso o differito nei casi, nei modi e dagli organi espressamente previsti dalla legge e, in base ad essa, dal regolamento.

5. L'esclusione ed il differimento di cui al comma 4, se discrezionali, vengono disposti dal sindaco con provvedimento motivato.

ART. 66

PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1. Fatti salvi i casi in cui la partecipazione al procedimento è disciplinata dalla legge e ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità, il comune garantisce la partecipazione al procedimento amministrativo dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre i suoi effetti e di quelli che devono intervenire.
2. Le modalità di partecipazione al procedimento amministrativo sono disciplinate dalla legge e da apposito regolamento.

CAPO V

UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO

ART. 67

DIFENSORE CIVICO

1. Il difensore civico svolge il ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'Amministrazione Comunale. Segnala gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi dell'Amministrazione nei confronti dei cittadini.
2. Il difensore civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale degli organi del comune.
3. Il difensore civico è eletto tra cittadini in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità previsti dalla legge per la carica di consigliere comunale nonché di comprovata competenza giuridico-amministrativa, di imparzialità e indipendenza di giudizio.
4. L'ufficio del difensore civico è incompatibile con ogni altra carica elettiva pubblica e con la partecipazione ad attività politica organizzata.
5. Non può essere eletto difensore civico chi è stato candidato nelle elezioni di qualsiasi tipo immediatamente precedenti alla nomina.
6. Per la rimozione delle cause di incompatibilità originaria o sopravvenuta, e delle cause di ineleggibilità sopravvenute all'elezione, si applicano le procedure previste dalla legge per i consiglieri comunali.
7. Il difensore civico è eletto a scrutinio segreto dal consiglio comunale, entro novanta giorni dalle elezioni amministrative o dalla vacanza, con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta dopo due votazioni, tenutesi in distinte sedute, è eletto con la maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri assegnati.

8. Il difensore civico dura in carica quanto il consiglio comunale che lo ha eletto, e comunque fino all'elezione del successore.
9. Il difensore civico può essere rieletto una sola volta con le stesse modalità della prima elezione.
10. Il difensore civico può essere revocato solo per gravi violazioni di legge o documentata inefficienza, a seguito di mozione motivata, presentata da almeno un terzo dei consiglieri. La mozione deve essere approvata dal consiglio comunale a maggioranza di due terzi dei consiglieri assegnati.
11. Al difensore civico possono rivolgersi i cittadini interessati alla corretta applicazione delle norme che regolano l'azione amministrativa.
12. Gli amministratori comunali non possono proporre istanze personali al difensore civico.
13. La materia del pubblico impiego non può costituire oggetto di intervento del difensore civico.
14. Il difensore civico non può intervenire:
 - a. su atti dell'amministrazione di contenuto meramente politico;
 - b. su atti e procedimenti in riferimento ai quali siano già pervenuti ricorsi davanti ad organi di giustizia amministrativa civile o tributaria.
15. Il difensore civico deve sospendere ogni intervento sui fatti dei quali sia stata investita l'autorità giudiziaria penale.
16. Il difensore civico può indirizzare istanze scritte, segnalazioni e raccomandazioni al consiglio comunale.
17. Il difensore civico sottopone annualmente all'esame del consiglio comunale una relazione sull'attività svolta, con eventuali proposte di innovazioni normative o amministrative.
18. Al difensore civico spettano l'indennità di funzione e il rimborso delle spese di trasporto nella misura stabilita dal consiglio comunale.
19. All'ufficio del difensore civico vengono assicurati i mezzi necessari per lo svolgimento delle funzioni.
20. Previa intesa con altre Amministrazioni comunali, il difensore civico esercita le sue funzioni a favore dei cittadini di più Comuni tra loro convenzionati.
21. Il Difensore civico in attuazione dell'art. 14, 2° co. L.R. 11.1.2006 N. 1 è individuato quale Commissario ad acta per l'adozione di atti obbligatori in forza di norme di legge o di statuto.

TITOLO IV
ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA
CAPO I

SERVIZI

ART. 68

SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

1. Il comune nell'ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. I servizi riservati in via esclusiva al comune sono stabiliti dalla legge.
3. Le modalità di gestione dei servizi pubblici sono stabiliti dagli artt. 112 e seguenti del D.Lgs. 267/2000.

ART. 69

ENTI COSTITUITI O PARTECIPATI DAL COMUNE

1. La deliberazione del consiglio comunale che dispone la costituzione o la partecipazione del comune ad enti di diritto pubblico o privato disciplina, anche mediante rinvio ad atti normativi, le finalità, l'organizzazione, il funzionamento, le attribuzioni, le competenze ed il finanziamento degli enti stessi e provvede ad assicurare che la loro attività si svolga conformemente agli indirizzi fissati e secondo criteri di efficacia ed economicità di gestione.
2. I rappresentanti del comune presso gli enti di cui al comma 1 debbono possedere i requisiti di eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere comunale.
3. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, il sindaco provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni.
4. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento del sindaco ovvero entro i termini di scadenza delle rappresentanze in atto.
5. Ai predetti rappresentanti spettano le indennità ed i permessi previsti dalla legge.

ART. 70

AZIENDE SPECIALI

1. L'azienda speciale è ente strumentale del comune dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto approvato dal consiglio comunale.
2. Organi dell'azienda speciale sono il consiglio d'amministrazione, il presidente ed il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.
3. Il consiglio d'amministrazione è composto da un numero minimo di cinque ad un massimo di sette membri, compresi quelli di minoranza, nominati dal

sindaco con le modalità previste dal comma 3 del precedente articolo 69. Esso dura in carica per un periodo corrispondente a quello del consiglio comunale.

4. Il presidente è eletto dal consiglio d'amministrazione.
5. Il direttore è nominato ai sensi di legge.

ART. 71 ISTITUZIONI

1. L'istituzione è organismo strumentale del comune per l'esercizio di servizi sociali, privo di personalità giuridica e di proprio statuto, dotato di autonomia gestionale.
2. Organi dell'istituzione sono il consiglio d'amministrazione, il presidente ed il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.
3. Il consiglio d'amministrazione è composto da un numero minimo di cinque ad un massimo di sette membri, compresi quelli di minoranza, nominati dal sindaco con le modalità previste al comma 3 del precedente articolo 69. Esso dura in carica per un periodo corrispondente a quello del consiglio comunale.
4. Il presidente è eletto dal consiglio d'amministrazione nel suo seno. Esso ha la rappresentanza dell'istituzione e ne cura i rapporti con gli organi comunali.
5. Il direttore, previa deliberazione della giunta, è nominato e revocato dal sindaco tra i funzionari della qualifica apicale. Il restante personale è tratto dall'organico comunale.
6. L'organizzazione, il funzionamento, le attribuzioni e le competenze degli organi dell'istituzione sono stabiliti da apposito regolamento comunale che disciplina, altresì, le modalità con le quali il comune esercita i suoi poteri d'indirizzo, di vigilanza e di controllo, verifica i risultati della gestione, determina le tariffe dei servizi e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

ART. 72 VIGILANZA E CONTROLLI

1. Il comune esercita poteri d'indirizzo e controllo sugli enti di cui ai precedenti articoli, anche attraverso l'esame e l'approvazione dei loro atti fondamentali, con le modalità previste dalle leggi, dal presente statuto, dai regolamenti e dagli atti normativi che ne disciplinano l'attività.
2. Il consiglio comunale delibera gli indirizzi generali cui deve conformarsi

l'azione di detti enti ed approva gli atti fondamentali degli stessi; la giunta comunale controlla e vigila sugli atti, sull'attività e sulla gestione degli enti, aziende, istituzioni e società a partecipazione comunale; il sindaco sovrintende all'attuazione degli indirizzi generali deliberati dal consiglio così come al controllo ed alla vigilanza esercitati dalla giunta.

3. L'inosservanza degli indirizzi generali deliberati dal consiglio, l'illegittimità e l'inopportunità degli atti e dell'attività, l'inefficacia, l'inefficienza e la non economicità della gestione e l'inosservanza delle direttive del sindaco costituiscono giusta causa di revoca dei rappresentanti del comune presso i suddetti enti.
4. La giunta riferisce annualmente al consiglio comunale, in sede di approvazione del rendiconto di gestione, sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dagli enti, aziende, istituzioni e società a partecipazione comunale. A tal fine gli enti citati debbono presentare alla giunta comunale, a chiusura dell'esercizio finanziario, una relazione illustrativa della propria situazione economico-finanziaria e degli obiettivi raggiunti.

CAPO II

FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE

ACCORDI DI PROGRAMMA

ART. 73

FORME DI COLLABORAZIONE

1. Il comune collabora con l'Unione Europea, lo Stato, la Regione, la Provincia e con tutti gli altri enti ed istituzioni che hanno poteri d'intervento in materie interessanti la comunità locale, al fine di accrescere il numero e la qualità dei servizi resi alla popolazione.

ART. 74

CONVENZIONI

1. Il consiglio comunale, su proposta della giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con altri Comuni e/o con la Provincia, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

ART. 75

CONSORZI

1. Il comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri Comuni e Province per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali dall'articolo 70 del presente statuto in quanto compatibili.
2. A questo fine il consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei

componenti assegnati, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.

3. La convenzione deve prevedere l'obbligo, a carico del consorzio, della trasmissione al comune degli atti fondamentali del consorzio stesso.
4. Il sindaco è membro di diritto dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e/o dallo statuto del consorzio stesso.

ART. 76

ACCORDI DI PROGRAMMA

1. L'accordo di programma è finalizzato alla definizione e attuazione di opere o di interventi di interesse pubblico, nonché all'attuazione di programmi di intervento, che richiedono per la loro completa realizzazione l'azione integrata e coordinata della Regione, degli Enti locali, di Amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e di altri soggetti pubblici o privati.
2. Con l'accordo di programma si attua il coordinamento delle azioni di rispettiva competenza, si definiscono in particolare le modalità e i tempi di esecuzione da parte di ciascuna Amministrazione e soggetto partecipante, il controllo dell'attuazione degli interventi, la verifica del rispetto delle condizioni fissate, le conseguenze derivanti da eventuali ritardi o inadempienze, l'eventuale revoca del finanziamento totale o parziale e l'attivazione di procedure sostitutive.
3. Il Presidente della Regione o il Presidente della Provincia o il sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la stipulazione dell'accordo di programma, anche su richiesta dei soggetti di cui al comma 1 interessati alla partecipazione al medesimo.
4. Al fine di verificare la possibilità di stipulare l'accordo di programma, il Presidente della Regione o il Presidente della Provincia o il sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le Amministrazioni e i soggetti interessati.
5. Le Amministrazioni interessate sono rappresentate da soggetti che dispongono dei poteri spettanti alla sfera dell'Amministrazione rappresentata in relazione all'oggetto dell'accordo, i quali si esprimono nella conferenza nel rispetto delle norme ordinamentali sulla formazione della loro volontà. Possono partecipare alla conferenza soggetti pubblici e privati diversi dalle parti interessate di cui ai commi 1 e 3, il cui intervento collaborativo possa contribuire alla fattibilità delle opere.
6. L'accordo di programma è stipulato da tutti i soggetti di cui al comma 3 o Assessori loro delegati a seguito di approvazione unanime. I rappresentanti delle Amministrazioni pubbliche possono stipulare l'accordo solo se competenti ad esprimere definitivamente la volontà dell'Amministrazione

rappresentata. Conclusa la stipulazione, l'accordo di programma è approvato con atto formale dal soggetto che lo ha promosso ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. Gli accordi di programma ai quali partecipa la Regione sono stipulati e approvati dal Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell'Assessore regionale alla programmazione.

7. Per quanto non previsto dal presente articolo si applica, ove compatibile, l'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).
8. L'accordo di programma approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale determina le eventuali conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici comunali, qualora l'adesione del sindaco allo stesso sia ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza. In tale caso l'accordo di programma produce gli effetti dell'intesa di cui all'articolo 89 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, come sostituito dall'articolo 43, comma 1, della legge regionale 34/1997.
9. Nell'ipotesi di cui al comma 1, all'accordo di programma vanno allegati gli elaborati previsti per i piani regolatori particolareggiati comunali (PRPC), di cui all'articolo 44 della legge regionale 52/1991, relativamente all'ambito oggetto dell'accordo di programma, o il progetto esecutivo dell'opera pubblica, nonché gli elaborati grafici dell'eventuale variazione al piano regolatore generale comunale (PRGC) relativamente ad un congruo intorno.
10. Qualora all'accordo di programma partecipino privati proprietari delle aree interessate, l'accordo medesimo deve prevedere, con riguardo ai proprietari aderenti, gli elementi di cui all'articolo 49, comma 2, della legge regionale 52/1991.

TITOLO V

UFFICI E PERSONALE

ART. 77

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

1. Il comune disciplina con apposito regolamento, in conformità con le leggi vigenti in materia, l'ordinamento degli uffici e dei servizi sulla base dei principi di qualità, efficienza, efficacia, economicità e trasparenza al fine di assicurare la rispondenza dell'azione amministrativa al pubblico interesse.
2. L'adozione del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi è di competenza della giunta.

ART. 78

ASSUNZIONE DEL PERSONALE

1. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina compiutamente la materia nel rispetto delle leggi, dello statuto e dei regolamenti.

ART. 79

RESPONSABILITÀ DEL PERSONALE

1. La responsabilità del personale comunale è soggetta alla disciplina vigente in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato.
2. La responsabilità disciplinare del personale comunale così come il procedimento e le sanzioni disciplinari, la destituzione d'ufficio e la riammissione in servizio del personale stesso sono disciplinati dalla legge e dal contratto collettivo nazionale di lavoro del personale degli enti locali.
3. Le norme del presente articolo si applicano anche al personale delle istituzioni, salvo quanto previsto diversamente dalla legge.
4. Il segretario ed il vicesegretario comunali, il direttore generale, i dirigenti ed i responsabili degli uffici e dei servizi sono responsabili dell'esercizio delle funzioni ad essi attribuite o conferite di fronte al sindaco ed alla legge.

ART. 80

SEGRETARIO COMUNALE

1. Il segretario viene nominato e revocato dal sindaco in base alle disposizioni delle leggi, dello statuto e dei regolamenti.
2. La nomina del segretario è disposta non prima di sessanta e non oltre centoventi giorni dall'insediamento del sindaco, decorsi i quali il segretario nominato o confermato dal sindaco cessato dalla carica è confermato.
3. La nomina ha durata corrispondente a quella del mandato del sindaco che lo ha nominato o confermato. Scaduto il mandato elettivo del sindaco, il segretario continua ad esercitare le funzioni ad esso attribuite e conferite fino alla nomina del nuovo segretario.
4. Il segretario dipende funzionalmente dal sindaco ed è responsabile dell'esercizio delle funzioni ad esso attribuite e conferite di fronte al sindaco ed alla legge.
5. La revoca del segretario è disposta, con provvedimento motivato e previa deliberazione della giunta, per violazione dei doveri d'ufficio.
6. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del segretario sono disciplinati dalla legge e dal relativo contratto collettivo nazionale di lavoro.

ART. 81

FUNZIONI DEL SEGRETARIO

1. Il segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza

giuridico-amministrativa nei confronti degli organi del comune in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

2. Il segretario inoltre:
 - a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione;
 - b) può rogare tutti i contratti nei quali il comune è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse del comune;
 - c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti o conferitagli dal sindaco.
3. Il segretario, nel rispetto delle direttive impartitegli dal sindaco, sovrintende all'esercizio delle funzioni dei dirigenti e dei responsabili degli uffici e dei servizi e ne coordina l'attività.
Nel caso in cui venga nominato un direttore generale ai sensi del successivo articolo 83, detta funzione compete al direttore generale i cui rapporti con il segretario vengono disciplinati con apposito provvedimento del sindaco.
4. Il sindaco può conferire e revocare le funzioni di direttore generale al segretario comunale in base al disposto dell'art. 108 comma 4 del D. Lgs. 267/2000.

ART. 82 VICE SEGRETARIO

1. Le funzioni di vicesegretario vengono attribuite e revocate dal sindaco nel rispetto delle leggi, dello statuto e del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
2. Il vicesegretario svolge le funzioni vicarie del segretario.
3. Il vicesegretario coadiuva il segretario nell'esercizio delle funzioni di cui al precedente articolo e lo sostituisce in casi di vacanza, assenza od impedimento.
4. Le mansioni di vicesegretario possono essere svolte solo da chi sia in possesso dei requisiti per accedere alla carriera di segretario comunale.

ART. 83 DIRETTORE GENERALE

1. È consentita la nomina di un direttore generale, previa stipula di convenzione tra Comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i quindicimila abitanti, in base a quanto disposto dall'art. 108 comma 3 del D. Lgs. 267/2000.
2. In mancanza di detta convenzione il sindaco può conferire e revocare le funzioni di direttore generale al segretario comunale.

3. Le competenze del direttore generale sono stabilite dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti, dall'atto di nomina, dalla convenzione di cui al comma 1 e dall'incarico di cui al comma 2.

ART. 84

DIRIGENTI

1. Gli incarichi dirigenziali vengono attribuiti, definiti e revocati dal sindaco nel rispetto delle disposizioni delle leggi, dello statuto e dei regolamenti.
2. Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti in base al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa è attribuita ai dirigenti.
3. Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che le leggi e lo statuto espressamente non riservino agli organi di governo del comune.
4. Spettano ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico.
5. Formano oggetto di incarico dirigenziale secondo le modalità stabilite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti:
 - a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
 - b) la responsabilità delle procedure di appalto e di concorso;
 - c) la stipulazione dei contratti;
 - d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
 - e) gli atti di amministrazione e di gestione del personale;
 - f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura direzionale, nel rispetto dei criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti e da atti generali di indirizzo, escluse le autorizzazioni e le concessioni edilizie che competono al sindaco;
 - g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazioni delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale, salva la competenza del sindaco in materia;
 - h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
 - i) gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal sindaco.
6. I dirigenti sono direttamente responsabili, in relazione agli obiettivi del comune, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione di fronte al sindaco ed alla legge.

ART. 85

RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. I responsabili degli uffici e dei servizi vengono nominati e revocati dal sindaco in base alle disposizioni delle leggi, dello statuto e dei regolamenti.
2. Le competenze dei responsabili degli uffici e dei servizi sono stabilite dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti e dall'atto di nomina.
3. Il sindaco, ove manchino le relative qualifiche dirigenziali, può attribuire, con provvedimento motivato, ai responsabili degli uffici e dei servizi le funzioni dirigenziali di cui al precedente art. 84 indipendentemente dalla loro qualifica funzionale anche in deroga ad ogni diversa disposizione normativa, salve le funzioni attribuite al segretario comunale dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti in base al precedente articolo 81 comma 2 lett. c).
4. I responsabili degli uffici e dei servizi rispondono dei pareri espressi secondo l'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000.

ART. 86

INCARICHI SPECIALI

1. Il comune, in caso di vacanza del posto, può procedere alla copertura dei posti di responsabili degli uffici e dei servizi, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermo restando il possesso dei requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
2. L'assunzione è disposta per una durata non superiore a quella del mandato elettivo del sindaco e con una retribuzione stabilita in base agli accordi collettivi di lavoro.
3. I soggetti di cui al comma 1 sono vincolati alla stessa disciplina prevista per i dipendenti comunali dalle norme vigenti in materia.
4. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere conferiti con contratto a tempo determinato incarichi speciali al di fuori della dotazione organica del comune.

ART. 87

COLLABORAZIONI ESTERNE

1. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere, per obiettivi determinati e con convenzione a termine, collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.

ART. 88

UFFICI SPECIALI

1. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, della giunta o degli assessori per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge e dal presente statuto, costituiti da dipendenti del comune ovvero da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato.

TITOLO VI
FINANZE E CONTABILITÀ
ORDINAMENTO FINANZIARIO

ART. 89
FINANZA LOCALE

1. L'ordinamento della finanza locale è riservato alla legge.
2. Il comune ha autonomia finanziaria riconosciuta dalla legge, che, nell'ambito della finanza locale, si fonda su certezza di risorse proprie e trasferite.
3. Il comune ha, inoltre, potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte e delle tasse. L'esercizio delle funzioni in materia tributaria è informato ai principi della Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente) e ad essi sarà uniformata la relativa attività regolamentare.
4. I trasferimenti erariali finanziano i servizi locali pubblici indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione statale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.
5. Il comune determina per i servizi pubblici tariffe o corrispettivi a carico degli utenti, anche in modo non generalizzato, ma che tendano ad un sempre maggior coinvolgimento dei cittadini nella spesa da sostenersi.
6. Lo stato e la regione, qualora prevedano per legge casi di erogazione gratuita o di prezzo agevolato nei servizi di competenza del comune, devono garantire risorse finanziarie compensative.

ART. 90
BILANCIO E CONTO CONSUNTIVO

1. Il consiglio comunale delibera entro il 31 dicembre di ogni anno e comunque entro l'eventuale diverso termine stabilito dalla legge il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi di universalità, integrità, veridicità e pareggio economico finanziario.
2. Il bilancio è corredato da una relazione previsionale e programmatica e da un bilancio pluriennale di durata pari a quello della regione. Il bilancio e i suoi allegati devono comunque essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi, ed inviati ai capigruppo consiliari

almeno dieci giorni prima della riunione del consiglio.

3. Gli impegni di spesa devono essere assunti, pena la nullità di diritto degli atti, previa attestazione della copertura finanziaria da parte del responsabile dell'ufficio finanziario del comune.
4. I risultati gestionali vengono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto di gestione, comprendente il conto del bilancio e del patrimonio.
5. Il conto consuntivo è deliberato dal consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo cui si riferisce. Ad esso è allegata una relazione illustrativa della giunta che dovrà esprimere le valutazioni in merito all'efficacia dell'azione amministrativa sulla base dei risultati conseguiti in raffronto ai programmi ed ai costi sostenuti. La suddetta relazione dovrà essere presentata ai capigruppo consiliari almeno venti giorni prima della discussione in consiglio comunale.
6. Le osservazioni sulla relazione di cui al comma precedente e sul rendiconto dovranno essere depositate per iscritto alla segreteria comunale tre giorni prima della seduta consiliare.

ART. 91

ORDINAMENTO CONTABILE E DISCIPLINA DEI CONTRATTI

1. L'ordinamento contabile, l'amministrazione del patrimonio e la disciplina dei contratti sono normati da distinti atti regolamentari.

ART. 92

REVISIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

1. Il consiglio comunale elegge, con voto limitato a due componenti, il collegio dei revisori composto da tre membri.
2. Per i requisiti dei componenti, la composizione e la durata in carica del suddetto collegio si fa riferimento all'articolo 234 del D. Lgs. 267/2000.
3. Non possono essere eletti revisori dei conti parenti od affini entro il quarto grado di membri della giunta comunale. Si applica il disposto dell'articolo 238 D. Lgs. 267/2000.
4. I componenti non sono revocabili, salvo il caso di inadempienza del mandato, e sono rieleggibili per una sola volta.
5. I revisori hanno, anche individualmente, diritto di accesso agli atti ed ai documenti del comune e facoltà di partecipare senza diritto di voto alle sedute del consiglio comunale.
6. La partecipazione è obbligatoria quando si debba deliberare il bilancio di previsione ed il rendiconto di gestione; l'eventuale assenza non impedirà all'organo di deliberare.

7. Il collegio dei revisori collabora con il consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo; esercita, secondo le disposizioni del regolamento di contabilità, la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione ed attesta la corrispondenza del rendiconto di gestione alle risultanze della gestione stessa, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione del conto consuntivo; essa dovrà essere inviata ai capigruppo consiliari con l'avviso di convocazione della relativa seduta consiliare.
8. Il collegio, inoltre, esercita la revisione della gestione economica relativa ai costi degli uffici e servizi, secondo le norme del regolamento di contabilità, al fine di attivare controlli interni di gestione.
9. I revisori rispondono della verità delle loro attestazioni e sono tenuti ad adempiere ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferiscono immediatamente al consiglio comunale.
10. Il collegio dei revisori dei conti esercita le proprie funzioni anche nei confronti delle istituzioni.

ART. 93
TESORERIA

1. Il comune ha un servizio di tesoreria.
2. I rapporti del comune con il tesoriere sono regolati dalla legge e dal regolamento di contabilità di cui all'articolo 152 del D. Lgs. 267/2000 nonché dalla stipulanda convenzione.

TITOLO VII
RAPPORTI CON ALTRI ENTI

ART. 94
PARTECIPAZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE

1. Il comune partecipa alla programmazione economica, territoriale e di tutela ambientale della Regione; formula, ai fini della programmazione predetta, proposte che saranno raccolte e coordinate dalla Provincia.
2. Il comune, nello svolgimento dell'attività programmatica di sua competenza, si attiene agli indirizzi generali di assetto del territorio ed alle procedure dettate dalla legge regionale.
3. La compatibilità degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dal comune con le previsioni del piano territoriale di coordinamento è accertata dalla Provincia.

ART. 95
RAPPORTI CON LA COMUNITÀ MONTANA

1. Il comune, ancorché classificato parzialmente montano, assicura piena collaborazione alla comunità montana nel perseguimento degli obiettivi rivolti a conseguire più alti livelli di vita civile, ponendo a disposizione della stessa ogni proprio potenziale organizzativo ed operativo che possa utilmente integrarsi con quello della comunità medesima.
2. Il consiglio comunale, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, può delegare alla comunità montana l'esercizio di funzioni del comune.
3. Il comune, nel caso di delega, si riserva poteri di indirizzo e di controllo.

TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 96 MODIFICAZIONI ED ABROGAZIONI DELLO STATUTO

1. Le modificazioni e le abrogazioni totale o parziale dello statuto sono deliberate dal consiglio comunale con la procedura di cui all'articolo 6 comma 4 del D. Lgs. 267/2000.
2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto in sostituzione di quello precedente.
3. Copia dello statuto, anche successivamente ad ogni modificazione, integrazione od abrogazione totale o parziale, viene inviata a tutti i nuclei familiari composti da cittadini residenti nel comune.

ART. 97 ADOZIONE DEI REGOLAMENTI

1. I regolamenti previsti dal presente statuto vengono adottati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dello statuto stesso.
2. Sino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al precedente comma continuano ad applicarsi le norme dei medesimi regolamenti vigenti alla data di entrata in vigore del presente statuto.

ART. 98 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, è pubblicato mediante inserzione nel Bollettino ufficiale della Regione ed affissione all'albo pretorio del comune per trenta giorni consecutivi.
2. Il sindaco invia lo statuto, munito della certificazione delle avvenute pubblicazioni di cui al precedente comma, al Ministero dell'Interno per

essere inserito nella Raccolta ufficiale degli statuti.

3. Il presente statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione mediante affissione all'albo pretorio del comune.
4. Il segretario comunale appone in calce all'originale dello statuto la dichiarazione di entrata in vigore.